

# Comune di Rabbi

Provincia di Trento



COPIA

## Verbale di deliberazione n. 28 del Consiglio Comunale

*Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica*

**OGGETTO:** Approvazione progetto di fusione per incorporazione della Rabbies Energia 1 S.r.l. in Rabbies Energia 2 S.r.l. e, alla data di effetto della fusione, modifica della denominazione in Rabbies Energia S.r.l. redatto in applicazione del D.Lgs. 175/2015.

L'anno **duemiladiciotto** addì **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **venti e trenta** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.
CICOLINI	LORENZO - Sindaco	X		
CICOLINI	ROBERTO	X		
DALLAVALLE	ARMANDO		X	
GIRARDI	ALAN	X		
GIRARDI	PIERDOMENICO	X		
MENGON	ELISABETTA	X		
MENGON	LUCA	X		
MENGON	MATTEO	X		
MOSCONI	DANIEL	X		
PATERNOSTER	ADRIANA	X		
PEDERGNANA	ANNA	X		
PEDERGNANA	FERNANDO	X		
PENASA	FRANCA	X		
PENASA	MANUEL	X		
RUATTI	PIERGIORGIO	X		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 183 – Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

**30/10/2018**

all'albo telematico ove rimarrà consultabile per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

**F.to** dott. Aldo Costanzi

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Lorenzo Cicolini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n° **4** dell'ordine del giorno.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione progetto di fusione per incorporazione della " Rabbies Energia 1 S.r.l." in "Rabbies Energia 2 S.r.l." e, alla data di effetto della fusione, modifica della denominazione in "Rabbies Energia S.r.l." redatto in applicazione del D.Lgs. 175/2015.</b>
-----------------	---

Relazione.

*Il Comune di Rabbi, in applicazione della normativa nazionale introdotta dal D.Lgs. 175/2015, cd. Legge Madia, nonché delle disposizioni dettate a livello provinciale dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 ha approvato in data 28.09.2017, giusta deliberazione n. 44, il provvedimento di "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare."*

*Tale deliberazione, inoltrata alle società interessate, prevedeva tra l'altro che con riferimento alle Società RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. e RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. "Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze Consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione, nei tempi stabiliti, circa la proposta di fusione delle società .... omissis...."*

*Con il D.Lgs. n. 175 dd. 19.08.2016 il Legislatore ha emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica prevedendo, all'art. 20, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Tale norma dispone che "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Omissis.....*

*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

- I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

- In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

- I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

- Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

- Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

• Il ricorso allo strumento societario da parte degli Enti Locali è limitato solo alla somministrazione di servizi pubblici o attività di interesse pubblico al fine di soddisfare i bisogni della collettività di riferimento. Il mantenimento di partecipazioni societarie è quindi consentito solo in determinati casi e deve poggiare sulla sostenibilità finanziaria, convenienza economica e sulla compatibilità con principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela della concorrenza. Peraltra, recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 148/2009 e 146/2016 sembrano confermare la ratio delle recenti disposizioni del D.Lgs. 175/2016 che, al fine di tutelare la concorrenza e di evitare ogni forma di abuso dello strumento societario, vietano di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Si evidenzia che:

- l'operazione di fusione mediante la quale il patrimonio di una società (società incorporata) confluisce in un'altra società (società incorporante), costituisce il requisito per permettere la concentrazione del servizio – attività in capo al nuovo soggetto ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione mediante la prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione stessa (art. 2504 – bis co. 1 Codice Civile").
- Gli effetti della fusione possono essere così riassunti: a) L' "estinzione" delle società incorporate (per la dottrina civilistica italiana e della giurisprudenza, non si tratterebbe di "estinzione" bensì di perdita di individualità delle società incorporate); b) Il trasferimento all'incorporante dell'intero patrimonio delle società incorporate; c) La conversione delle partecipazioni di cui erano titolari i soci delle società incorporate in equivalenti partecipazioni, ossia di partecipazioni di uguale valore reale, nella società incorporante con la conseguente estinzione delle quote nella prima e la loro sostituzione con quote nella seconda. L'equivalenza economica è misurata dal "rapporto di cambio" il quale è definito come prezzo delle quote delle società estinte in termini di quote della società incorporante.
- La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate.
- Dalla fusione derivano quindi sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali: - riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni; - semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse; - maggior patrimonializzazione in capo all'incorporante quale soggetto gestore del servizio con conseguente miglioramento del rating creditizio.

Propedeutico alla scelta di mantenere in vita le Società RABBIES ENERGIA 1 e RABBIES ENERGIA 2, come si evidenzia anche in questa sede, è stata la valutazione qui riconfermata che il concetto di "indispensabilità", introdotto da norme e giurisprudenza, appare si finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di "stretta necessità" già presente nell'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007) quale presupposto alla non dismissione, ma fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione), si dove valutare come oltre ad essere ammesse dalla legge per la tipologia di attività che esercitano (il Legislatore ha individuato un preciso vincolo relativo alle attività perseguitibili mediante lo strumento societario, attraverso la puntuale tassonomia contenuta nell'art. 4, commi 2 e segg. della legge Madia), appaiono oltremodo convenienti in termini di redditività assicurando i significativi proventi finanziari che trasferiti annualmente ai Soci consento di impiegare gli stessi per lo sviluppo socio economico della popolazione e del territorio amministrato.

In data 19.07.2018 le Società sopra richiamate hanno presentato un progetto di fusione per incorporazione per dar vita alla nuova Società Rabbies Energia S.r.l., soluzione che ha lo scopo di razionalizzare la gestione ed efficientare i costi in risposta alle disposizioni legislative recenti sulle società pubbliche che prevedono l'espresso divieto, da parte di un Comune, di detenere più partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali com'è, nel caso di specie, per Rabbies Energia 1 e Rabbies Energia 2, nate solo per rendere possibile l'ottenimento di due concessioni a derivare acqua in concorrenza, in quanto interessati all'utilizzo idroelettrico su un medesimo tratto di torrente erano sia soggetti pubblici che un soggetto privato.

Conseguentemente viene riconfermata la partecipazione del socio privato in deroga alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 considerato come Centraline Trentine S.r.l. (allora Trentino Energia S.p.A.) aveva in essere una propria domanda a derivare sul torrente Rabbies nel medesimo tratto su cui operavano Malé e Rabbi, soggetti che per consentire che fosse rilasciata la concessione hanno convenuto di unire le relative istanza come "sollecitato" dalla stessa Provincia. Ciò in quanto appariva rischioso procedere con una posizione di scontro avendo le due soluzioni presentate analogo valore tecnico e ritenendo gli Uffici di Trento di gestire meglio le interessenze e le prescrizioni attuative dei lavori e gestionali post entrata in produzione delle centrali stesse.

La documentazione prodotta, composta da:

- 1) da progetto di fusione per incorporazione delle società "Rabbies Energia 1 S.r.l." e "Rabbies Energia 2 S.r.l." nella società "Rabbies Energia S.r.l.", redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter C.C. e contenente lo Statuto della Società "Rabbies Energia S.r.l." con le modifiche derivanti dalla fusione;
- 2) la Relazione dell'Organo amministrativo sul progetto di fusione per incorporazione della società Rabbies Energia 1 S.r.l. nella Rabbies Energia 2 S.r.l. redatto ai sensi dell'art. 2501 quinque del C.C. e completo dei bilanci di esercizio delle Società sopra richiamate chiuse al 31 dicembre 2017;

- 3) la Relazione dell'esperto indipendente sul rapporto di cambio delle quote redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies del C.C.;
- 4) i bilanci delle predette Società relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017, completi di relazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale,

dimostra tra l'altro come con la fusione si otterrà una riduzione dei costi, grazie a minori spese per amministratori, per l'organo di revisione e per la gestione di un solo bilancio secondo i valori indicati nella relazione dell'Organo Amministrativo, valori che si ritengo fortemente sottostimati.

Rilevato in particolare dall'esame dei predetti documenti che:

- la fusione avrà effetto dall'adempimento dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 bis C.C., ovvero dopo il deposito dell'atto di fusione e comunque con decorrenza 1° gennaio 2018;
- la fusione per incorporazione delle due Società viene proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2017;
- l'efficacia della fusione decorrerà dal 1° gennaio 2018 esclusivamente in ordine agli aspetti contabili e fiscali secondo quanto concesso dagli artt. 2504 bis e 2501 ter del C.C., nonché dall'art. 172 del DPR 917/86.

Pertanto, le operazioni delle incorporate saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a far data dal 1° gennaio 2018 compreso.

Si precisa ancora che perché avvenga la fusione delle due società in un unico nuovo soggetto a capitale misto ma a controllo pubblico è necessario, come prevedono le norme del Codice Civile, che si gestiscano le seguenti fasi:

- 1) Approvazione della proposta deliberativa predisposta dal Competente organo, con allegato il progetto di fusione;
- 2) Ricognizione di tutte le delibere da parte del notaio rogante

- 3) Nascita della nuova società "Rabbies Energia S.r.l.".

Si fa da ultimo presente che l'operazione di fusione per incorporazione delle società sopra richiamate e la conseguente costituzione della società Rabbies Energia S.r.l. non comporta nessun costo finanziario a carico degli Enti locali che aderiscono a tale progetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la relazione che precede.

Presa conoscenza, come da documentazione in atti, della nota a firma del Segretario Generale di Malé dd. 09.08.2018, prot. n. 9137/4.3, indirizzata alle Società e per conoscenza al Revisore del Comune, ove si evidenzia l'assenza, all'interno dello Statuto o comunque in schemi convenzionali o modelli statutari specifici, non predisposti, di strumenti che assicurino al socio pubblico il certo esercizio delle sue prerogative, coerentemente ai principi di controllo congiunto da prevedere ed esercitare concretamente quale condizione di legge che giustifica la detenzione di simili partecipazioni.

Dato atto come in tal senso, giusta nota prot. n. 10308/5.3 dd. 06.09.2018, il Socio Comune di Malé, d'intesa con questo Comune, inoltrava richiesta di parere al Consorzio dei Comuni Trentini.

Presa visione del parere dd. 12.09.2018, n. prot. n. 10496 (Comune di Malé), ove si evidenziava che: "Con riferimento al caso oggetto di specifico esame, la costituzione di una forma di stabile coordinamento tra i soci pubblici di Rabbies energia s.r.l., al fine di determinarne congiuntamente le politiche gestionali, può costituire una opportunità per gli stessi, valutabile nell'ambito della loro discrezionalità. Tuttavia, ciò non corrisponde ad uno specifico obbligo di legge, ben potendo gli stessi Soci pubblici optare per il mantenimento della piena autonomia di valutazione e di voto con riferimento alle scelte strategiche ed operative della società, senza che ciò determini un obbligo di dismissione della partecipazione. Per contro, va rilevato che l'assenza di forme di raccordo permanente tra gli stessi Soci non varrebbe - ad avviso della giurisprudenza - a sottrarre la società a prevalente partecipazione pubblica dal rispetto delle prescrizioni in materia di governance e contenimento della spesa, che il testo unico delle società a partecipazione pubblica riserva alle società in controllo pubblico. In tali circostanze, infatti, ad avviso di Corte dei Conti, sez. controllo Emilia-Romagna, del. 180 d.d. 12 dicembre 2017, sussisterebbe il dovere per gli Enti pubblici soci di addivenire quantomeno ad una forma di coordinamento idonea ad assicurare il rispetto della normativa in questione. Con riferimento alle analoghe misure imposte nell'ordinamento provinciale, si osserva che l'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali, prescrive a tal fine che gli Enti locali che congiuntamente detengono il potere di controllo sulla società devono provvedere, attraverso uno specifico accordo, ad individuare le modalità organizzative per l'attuazione del protocollo stesso, indicando un Ente locale quale capofila nei rapporti con la società, limitatamente agli aspetti concernenti le misure di contenimento della spesa in oggetto. Per altro verso, le d.G.P. n. 787/2018 e n. 1514/2018 - concernenti i nuovi criteri per la remunerazione di amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti, nonché i modelli di governance delle società in controllo pubblico - prevedono specifici modelli di attuazione della disciplina ivi contenuta, i quali - nel caso in cui sussista una pluralità di Enti locali soci - fanno riferimento alle determinazioni assunte dall'"organismo - convenzionale o societario - che esercita il potere di controllo" e prevedono, in sua assenza, alcuni meccanismi sussidiari di individuazione dell'Ente locale comunque tenuto ad assumere i provvedimenti de quibus. Ciò considerato, si suggerisce prudenzialmente a questo Comune di assicurare - d'intesa con l'altro Ente locale partecipante alla Società - che quest'ultima si conformi alle prescrizioni testé citate, anche mediante la stipula di una apposita convenzione che stabilisca, limitatamente a questo aspetto, le richieste forme di coordinamento tra i due Soci pubblici."

Ritenuto alla luce di quanto dianzi riportato, pur non costituendo un obbligo normativo il prevedere forme di determinazione codificata e congiunta delle politiche gestionali comuni all'interesse pubblico che i due Soci in posizione di controllo potrebbero voler meglio perseguire, di assicurare nel medio periodo e comunque entro quattro mesi dalla nascita della nuova Società la revisione degli accordi convenzionali tesi al rispetto delle prescrizioni in materia di governance e contenimento della spesa.

Evidenziato infatti come, con riferimento alle Società Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbiose Energia 2 S.r.l., i due Comuni avevano definito e sottoscritto apposite convenzioni in materia, coerentemente a quanto previsto dalla normativa provinciale, accordi che saranno rivisti e aggiornati fondendoli in un unico documento operativo vincolante per la Società Rabbies Energia S.r.l..

Dato atto come a seguito stima resa dal dott. Sergio Toscana, dottore commercialista iscritto al n. 172/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, asseverata in data 13.07.2018 ed approvata dalle Assemblee delle due Società è previsto che il nuovo assetto sia il seguente:

- il Comune di Malé diventerà socio di Rabbies Energia S.r.l. con quote di nominali Euro 178.746,39.=, pari al 34,499%;
- il Comune di Rabbi diventerà socio di Rabbies Energia S.r.l. con quote di nominali Euro 178.680,17.=, pari al 34,486%;
- Centraline Trentine S.r.l. diventerà socio di Rabbies Energia S.r.l. con quote di nominali Euro 160.693,13.=, pari al 31,015%.

Considerato che, per tutte le motivazioni sopra esposte, conclusivamente si ritiene conveniente e opportuno procedere alla fusione per incorporazione della "Rabbies Energia 1 S.r.l." in "Rabbies Energia 2 S.r.l." e, alla data di effetto della fusione, "Rabbies Energia 2 S.r.l." modificherà la propria denominazione in "Rabbies Energia S.r.l.", ciò in quanto maggiormente rispondente all'interesse di questa amministrazione comunale.

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento quale condizione per la pronta assunzione degli atti conseguenti;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nel Verbale di seduta;

Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 175/2015, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, delle norme Statutarie e delle disposizioni di cui all'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il parere favorevole del Revisore del conto espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;

Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto reso ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 25 di data 11.07.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione Consiliare n° 43 dd. 27.1.2008 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n° 13 dd. 16.06.2016.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

La consigliera Comunale Franca Penasa, in dichiarazione di voto, afferma:

*"Dichiaro la votazione contraria in quanto ritengo che l'approvazione del progetto di fusione costituisce di fatto un elemento di danno patrimoniale per il Comune"*

Si procede quindi alla votazione con voti favorevoli n° 12, contrari n° 2 (Franca Penasa e Pierdomenico Girardi) e astenuti n° 0, su n° 14 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

## d e l i b e r a

- 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, il progetto di fusione per incorporazione della "Rabbies Energia 1 S.r.l." in "Rabbies Energia 2 S.r.l." e, alla data di effetto della fusione, modifica della denominazione in "Rabbies Energia S.r.l." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C. e allegato alla presente deliberazione sub "A" nei contenuti documentali indicati in narrativa.
- 2) Di approvare lo statuto sociale della società "Rabbies Energia S.r.l.", in conformità allo statuto allegato al progetto di fusione di cui fa parte integrante e sostanziale, in particolare con l'incremento di capitale sociale della società incorporante a servizio del rapporto di cambio.
- 3) Di dare atto che, come definito dal legislatore, il «controllo analogo» costituisce "...la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,

*esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante ... “; conseguentemente si è ritenuto che non sussista un vero obbligo a prevedere che in una società ancorché a prevalente partecipazione pubblica siano introdotte precise forme per l'esercizio del cd. controllo analogo, salvo assicurare, secondo quanto indicato in premessa, la definizione e sottoscrizione di una convenzione su governance e contenimento della spesa.*

- 4) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci della società che sarà appositamente convocata per l' approvazione del progetto di fusione per incorporazione e, per quanto di competenza, ad esprimere il voto favorevole in ordine alla approvazione del progetto di fusione sopra descritto, nonché di attuare la presente deliberazione consiliare con facoltà di apporre ai documenti attuativi ogni modifica non sostanziale ritenuta necessaria e di dar mandato all'Organo di Competenza della suddetta società a compiere tutto quanto utile e necessario per l'attuazione della deliberazione di fusione, intervenendo all'atto di fusione e apportando eventuali modifiche che si rendessero utili o necessarie.
- 5) Di disporre l'invio a fini conoscitivi, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2015, del presente atto deliberativo e relativi allegati alla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- 6) Di incaricare gli Uffici affinché sia assicurato che il presente atto deliberativo venga pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione partecipante.
- 7) Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.  
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, 1<sup>o</sup> comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**successivamente**

Stante l'urgenza di provvedere in merito e consentire la pronta assunzione degli atti consequenti il presente provvedimento;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n° 12, contrari n° 2 (Franca Penasa e Pierdomenico Girardi) e astenuti n° 0, su n° 14 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

**d e l i b e r a**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale N° **28** di data **25/10/2018** viene approvato e sottoscritto,

**IL SINDACO**

**F.to** Lorenzo Cicolini

**Il Consigliere designato**

**F.to** Anna Pedergnana

**Il Segretario**

**F.to** dott. Aldo Costanzi

---

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esegibile**, ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 4° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 25/10/2018

**F.to** **Il Segretario**  
dott. Aldo Costanzi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 25/10/2018



**Il Segretario**  
dott. Aldo Costanzi

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – 1° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

**Il Segretario**

Rabbi,

---